

Dispositivo della sentenza

- 1) La decisione della Commissione 22 aprile 2003, riguardante la sospensione delle autorizzazioni di immissione al commercio di medicinali veterinari contenenti la sostanza benzatina benzilpenicilina destinati ad essere somministrati per via intramuscolare e/o sotto cutanea agli animali produttori di alimenti è annullata.
- 2) La Commissione supporterà le proprie spese nonché quelle sostenute dalle ricorrenti.
- 3) La Repubblica francese supporterà le proprie spese.

(¹) GU C 239 del 4.10.2003.

Sentenza del Tribunale di primo grado 31 gennaio 2006 — Merck Sharp & Dohme e a./Commissione

(Causa T-273/03) (¹)

(«Medicinali per uso umano — Autorizzazione all'immissione in commercio di medicinali contenenti la sostanza enalapril — Decisione della Commissione che dispone la modifica del riassunto delle caratteristiche del prodotto — Competenza»)

(2006/C 86/48)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrenti: Merck Sharp & Dohme Ltd (Hoddesdon, Regno Unito), Merck Sharp & Dohme BV (Haarlem, Paesi Bassi), Laboratoires Merck Sharp & Dohme-Chibret (Parigi, Francia), MSD Sharp & Dohme GmbH (Haar, Germania), Merck Sharp & Dohme (Italia) SpA (Roma), Merck Sharp & Dohme, Lda (Paço de Arcos, Portogallo), Merck Sharp & Dohme de España, SA (Madrid, Spagna), Merck Sharp & Dohme GmbH (Vienna, Austria), Vianex SA (Erythrea, Grecia) [*Rappresentanti:* G. Berrisch e P. Bogaert, avvocati]

Convenuta: Commissione delle Comunità europee [*Rappresentanti:* L. Flynn e B. Stromsky]

Oggetto della causa

Domanda d'annullamento della decisione della Commissione 21 maggio 2003, C (2003) 1752, concernente l'immissione in commercio di medicinali per uso umano contenenti la sostanza enalapril.

Dispositivo della sentenza

- 1) La decisione della Commissione 21 maggio 2003, C (2003) 1752, riguardante l'immissione in commercio di medicinali per uso umano contenenti la sostanza enalapril è annullata.
- 2) La Commissione è condannata alle spese.

(¹) GU C 251 del 18.10.2003.

Sentenza del Tribunale di primo grado del 31 gennaio 2006 — Giulietti/Commissione

(Causa T-293/03) (¹)

(«Dipendenti — Concorso generale — Non ammissione al concorso — Illegittimità del bando di concorso — Irricevibilità — Esperienza professionale — Attività a tempo pieno»)

(2006/C 86/49)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Carla Giulietti (Bruxelles, Belgio) [*Rappresentanti:* P.-P. Van Gehuchten, J. Sambon e P. Reyniers, avvocati]

Convenuta: Commissione delle Comunità europee [*Rappresentanti:* G. Berscheid e C. Berardis-Kayser, agenti]

Oggetto della causa

Domanda di annullamento, in primo luogo, della decisione della commissione esaminatrice del concorso COM/A/6/01 di non ammettere la ricorrente al detto concorso per mancanza di esperienza professionale, notificata con lettera 16 ottobre 2002, in secondo luogo, della decisione di conferma della detta commissione, a seguito di una domanda di riesame presentata dalla ricorrente, notificata con lettera 21 novembre 2002, e, in terzo luogo, dell'espressa decisione di rigetto del reclamo 11 giugno 2003.

Dispositivo della sentenza

- 1) Il ricorso è respinto.
- 2) Ciascuna parte supporterà le proprie spese.

(¹) GU C 251 del 18.10.2003.